












## Legenda

---

	ratio legis · motivo · causa		obiettivo
	condizione essenziale		dottrina
	divieto		giurisprudenza
	regola di funzionamento		diverso da
	questione discussa		eccezione alla regola
	definizione		

## Ordine di lettura esempio

---

ISTITUTO

### 3. La scomparsa

DEFINIZIONE

situazione che si ha quando una persona non compare più nel luogo del suo ultimo domicilio o della sua ultima residenza e non se ne hanno più notizie

art. 48

NORMA

REGOLA



Di per sé non è una situazione giuridica bensì un mero fatto; essa assume rilevanza giuridica solo con la **nomina** del curatore



**nomina**

DETTAGLIO

può essere effettuata su istanza degli interessati, dei presunti successori o del pubblico ministero, affinché questi rappresenti lo scomparso in giudizio, nella formazione di inventari o di conti, nelle liquidazioni o divisioni in cui è coinvolto



**nomina**

ECCEZIONE

non si fa luogo alla nomina del curatore se:  
a. vi è un **rappresentante** legale  
b. se lo scomparso è **incapace**

# 1. La Corte di Giustizia dell'UE

Apparato giudiziario dell'Unione composto dai seguenti organi:

**1. Corte di Giustizia dell'UE** (nella sua accezione di specifico organo e non come apparato giudiziario);

**2. Tribunale** dell'UE;

**3. Tribunale della Funzione Pubblica;**



Scopo di tale apparato è quello di garantire l'osservanza dei Trattati da parte di tutti i soggetti, le istituzioni e gli organi dell'UE

Le competenze della CGUE



Con il Trattato di Lisbona le competenze della Corte di Giustizia hanno ricompreso (utilizzando la vecchia distinzione in pilastri ormai superata):

1. il Diritto Comunitario

2. la **cooperazione** di polizia e giudiziaria penale



**cooperazione**

La Corte **non è però competente** ad esaminare:

- la **validità e la proporzionalità** di operazioni condotte dalla polizia/altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro o

- l'**esercizio delle responsabilità** incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna



La Corte **non è invece competente** in materia di PESC



**non è invece competente**

Tale incompetenza non sussiste nei casi di:

- **controllo sul rispetto** da parte delle istituzioni dell'UE delle competenze "generali" dell'Unione

- atti in materia di PESC che stabiliscono **misure restrittive** a carico di privati



**non è invece competente**

Il limite della competenza della Corte in materia di PESC, essendo una deroga alla competenza generale deve essere **interpretato restrittivamente**

## 2. Il riparto delle competenze

Insieme di regole ricavabili dai **Trattati**, dallo **Statuto** della CGUE o da **atti di diritto derivato** che consentono di individuare quale organo dell'apparato giurisdizionale è competente a conoscere di un determinato ricorso

### **ricorsi per annullamento / in carenza**

Salvi i casi in cui lo Statuto riserva la competenza di questi ricorsi alla CGUE (v. *infra*)

Riparto nei ricorsi di annullamento e in carenza



Nel riparto delle competenze tra CGUE e Tribunale occorre premettere che:

- alcune competenze sono **attribuite al Tribunale** e le sue sentenze possono essere **oggetto di ricorso** alla CGUE

(es. **ricorsi per annullamento degli atti dell'UE;**  
**ricorsi c.d. in carenza;**  
*azioni di risarcimento danni ecc.*)

- altre competenze sono **riservate alla CGUE**, per esse quindi, **non sussiste doppio grado** di giurisdizione

(es. *procedura di infrazione contro Stati membri;*  
*questioni pregiudiziali non affidate alla competenza del Tribunale da parte dello Statuto;*  
*competenza consultiva in merito alla compatibilità di un accordo previsto dall'Unione con i Trattati*)



Nei ricorsi:

**1. di annullamento** degli atti dell'UE (art. 263 TFUE)

**2. c.d. in carenza** (art. 263 TFUE)

la ripartizione delle competenze tra Tribunale e Corte si basa oltre che sul criterio oggettivo sopra descritto anche sui seguenti elementi soggettivi:

- se il ricorrente è **persona fisica o giuridica** è sempre competente il Tribunale

- se il ricorrente è un'**istituzione** è sempre competente la CGUE

- se il ricorrente è uno **Stato membro**, competente è la CGUE a meno che non siano diretti contro la Commissione o contro il Consiglio nei casi determinati dallo Statuto

### 3. La litispendenza

Ipotesi in cui, la Corte e il Tribunale sono investiti di cause che abbiano lo stesso oggetto, sollevino lo stesso problema di interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto



La disciplina della litispendenza è finalizzata a garantire che vi sia coordinazione tra i due processi per:

1. assicurare l'unità del diritto dell'UE e la buona amministrazione della giustizia;
2. evitare contraddizioni tra le sentenze.

Qualora il Tribuna

1. riserva di legge
2. tassatività
3. irretroattività della legge penale
4. divieto di analogia (*v. infra*).



In caso di litispendenza:

A) **sulla base del prudente apprezzamento** dei giudici investiti delle cause possono darsi tre soluzioni:

1. Il Tribunale, ascoltate le parti può sospendere il procedimento sino alla pronuncia della Corte;
2. Quando si tratta di ricorsi di annullamento il Tribunale può declinare la propria competenza affinché la Corte statuisca sui ricorsi;
3. La Corte sospende il procedimento che prosegue dinanzi al Tribunale;

B) **se a impugnare lo stesso atto sono uno Stato membro e un'istituzione** dell'Unione, il Tribunale declina la propria competenza in favore della Corte

## 4. L'impugnazione dinanzi alla Corte

Forma di gravame avverso le decisioni del Tribunale, per mezzo del quale possono essere contestati dinanzi alla Corte eventuali vizi giuridici della stessa



Condizione dell'impugnazione è che sia limitata ai soli motivi di diritto ed in particolare:

1. **incompetenza** del Tribunale;
2. **vizi di procedura** recanti pregiudizio agli interessi del ricorrente;
3. **violazione del diritto** dell'UE;



L'impugnazione:

- non deve limitarsi a riproporre gli argomenti addotti in primo grado;
- deve essere motivata in base ai vizi di diritto; e
- è respinta se l'eventuale vizio di diritto risulta influente ai fini del dispositivo della sentenza del Tribunale;



Il ricorso:

1. va proposto entro due mesi dalla notifica della decisione;
2. può essere proposto da:
  - parti totalmente/parzialmente soccombenti
  - Stati membri/Istituzioni anche **non intervenuti** in primo grado;
3. se accolto, la decisione del Tribunale è annullata e la causa rinviata allo stesso affinché decida conformandosi alle statuizioni della Corte in punto di diritto



### **non intervenuti**

Ciò in quanto l'impugnazione è fondata su un interesse oggettivo al rispetto della legalità, riconosciuto a questi soggetti

### Il riesame

Forma di gravame introdotta dal Trattato di Nizza solo avverso alcuni tipi soltanto di sentenze



Può essere proposto:

1. avverso sentenze
  - a. emanate dal Tribunale nei casi in cui gli è attribuita competenza pregiudiziale (256, par. 3

TFUE);

**b.** rese dal Tribunale in veste di giudice di secondo grado rispetto a Tribunali specializzati;

2. solo su proposta del primo avvocato generale;

3. ove sussistano **gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto** dell'Unione siano compromesse

## La revocazione

Rimedio straordinario esperibile avverso sentenze passate in giudicato o comunque non impugnabili



Esso è esperibile solo a seguito della scoperta di un **fatto avente un'influenza decisiva** e che, prima della pronuncia della sentenza era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revocazione